



# *Prefettura di Sassari*

DISCIPLINA CAMPAGNA ELETTORALE IN PREVISIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 5 GIUGNO 2016, CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DOMENICA 19 GIUGNO 2016.

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- Legge 6 novembre 2003, n. 313, "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali".
- Art. 9 Legge 22 febbraio 2000, n. 28, "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica",.
- Art. 29 Legge 25 marzo 1993, n.81, "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale",
- Legge 10 dicembre 1993, n. 515, "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica".
- Articolo 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".
- Articolo 9 bis del Decreto Legge 6 dicembre 1984, n. 807 "Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive".
- Legge 24 aprile 1975, n. 130, "Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale."
- Legge 4 aprile 1956, n. 212, "Norme per la disciplina della propaganda elettorale"

E' considerata propaganda elettorale qualsiasi forma di propaganda politica da chiunque effettuata, partiti, associazioni, candidati e fiancheggiatori (ovvero i soggetti non partecipanti direttamente alla competizione elettorale) nei trenta giorni antecedenti una consultazione elettorale, intesa ad orientare il voto degli elettori.

**Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (art. 9, comma 1, della L.22/02/2000, n. 28) e di propaganda (art. 29, comma 6, della L. 25/03/1993, n. 81)**

Si rammenta che, a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto, "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".



## *Prefettura di Sassari*

Inoltre, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa **“è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale”**.

Tanto premesso, si precisa che l'espressione “pubbliche amministrazioni” deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto, si ritiene che, sebbene il divieto di comunicazione sia inserito nel corpo di disposizioni per la parità di accesso ai mezzi d'informazione, esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.

In tale contesto normativo sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nel citato articolo 9 con il formulare l'eccezione al divieto di comunicazione, mentre consente di circoscrivere la liceità delle attività di comunicazione nell'ambito di un riferimento sia a “forme impersonali” che alla “indispensabilità” dell'attività in parola per l'assolvimento delle funzioni proprie dell'organo, sembra comunque rapportarsi - tenuto conto dell'assenza di specifiche sanzioni nello stesso contesto normativo - all'opportunità di fare affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione.

I divieti esposti, pertanto, riferiti allo specifico tema della propaganda e della comunicazione istituzionale, devono essere valutati con una lettura d'insieme, essendo ambedue finalizzati a vietare forme di propaganda/comunicazione che gravano direttamente sulle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nella campagna elettorale.

### **Affissioni**

Come è noto, nell'ambito della disciplina delle affissioni è ricompreso ogni tipo di manifesti, stampati, avvisi o fotografie che siano comunque destinati a influire sull'opinione politica del corpo elettorale per cui, nei trenta giorni antecedenti le votazioni; l'affissione del predetto materiale è consentita esclusivamente negli spazi appositamente assegnati dai Comuni per la propaganda diretta ai partiti o ai gruppi politici partecipanti alle elezioni.



# *Prefettura di Sassari*

Le Giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione stabiliscono e delimitano in ogni centro abitato gli spazi da destinare ad affissione della propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati.

Le Giunte municipali dovranno provvedere, entro due giorni dalla comunicazione della ammissione delle candidature, all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi, distintamente per il primo turno e per l'eventuale turno di ballottaggio, alle liste dei candidati partecipanti alle elezioni.

L'assegnazione degli spazi con il relativo posizionamento delle liste all'interno dei medesimi avverrà non appena la Commissione elettorale circondariale e le relative Sottocommissioni comunicheranno le proprie decisioni relative alle candidature ammesse.

Dalla data di assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale e fino alla chiusura delle votazioni è vietata:

- l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali o manifesti inerenti alla campagna elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine di negozi, su portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capannoni, sulle palizzate, sugli alberi, ecc.;
- l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinato dai Comuni alle normali affissioni, previo pagamento dei relativi diritti;
- L'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle bacheche o vetrinette appartenenti a partiti, movimenti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, a soggetti privati o ad editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico.

E' fatta eccezione, anche per il giorno della votazione, della sola affissione nelle predette bacheche e vetrinette di quotidiani e periodici.

Dal giorno antecedente a quello della votazione, quindi **da sabato 4 giugno 2016**, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietate le **nuove affissioni** di stampati, giornali murali e manifesti negli spazi assegnati.

Si richiama l'attenzione sul fatto che il comma 400 dell'art.1 della L.147/2013, alla lettera h), ai fini del contenimento delle spese della pubblica amministrazione, non consente più l'attività di affissioni elettorali negli spazi gratuiti da parte dei soggetti che non partecipano direttamente alla competizione elettorale (cioè della propaganda dei cosiddetti "fiancheggiatori", come associazioni, circoli, ecc...), valutando tale forma di propaganda quale costosa duplicazione di spazi per le affissioni.





## *Prefettura di Sassari*

Inoltre sono stati ridotti gli spazi gratuiti di propaganda diretta spettanti alle liste partecipanti alle consultazioni. Gli stessi sono ora così stabiliti:

- da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
- da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;
- da 10.001 a 30.000 abitanti : almeno 5 e non più di 10;
- da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi popolazione inferiore: almeno 10 e non più di 25;
- da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50.

Le citate modifiche sono state adottate anche al fine di ridurre le incombenze amministrative e le spese a carico delle Amministrazioni comunali, in particolare quelle per il montaggio e smontaggio dei tabelloni e quelle per l'acquisto di nuovi a seguito di deterioramento.

### **Propaganda figurativa e luminosa**

Per propaganda figurativa s'intende quella effettuata mediante striscioni, drappi, etc.

E' propaganda luminosa quella effettuata mediante apparecchi luminosi quali, ad esempio, monitor e insegne.

Dal trentesimo giorno antecedente la data della votazione, e quindi **da venerdì 6 maggio 2016** è proibita, oltre alla propaganda con mezzi luminosi, striscioni o drappi, ogni altra forma di propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso (eccetto le insegne per le sedi di partito) , come ad esempio quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende e gazebo, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo.

Dallo stesso giorno è vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché la propaganda luminosa mobile .

Deve ritenersi pertanto ammissibile ogni altra forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili (veicoli) nel rispetto delle norme del Codice della Strada e dei relativi regolamenti comunali concernenti la pubblicità mobile.

Come precisato dal Ministero dell'Interno, l'installazione di postazioni fisse (cosiddetti gazebo) può essere consentita solo a determinate condizioni:

- a) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;
- b) all'interno o all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli artt. 6, primo comma e 8, terzo comma, della legge 212/1956, e successive modificazioni.
- c) **È consentito l'utilizzo di una bandiera che consenta esclusivamente l'identificazione della titolarità del gazebo stesso.**



## *Prefettura di Sassari*

In sostanza si ritiene che tali gazebo possano essere utilizzati per un più agevole esercizio delle forme di propaganda previste dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

Durante il periodo elettorale, **da venerdì 6 maggio 2016**, è consentito l'uso di altoparlanti su mezzi mobili esclusivamente per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente.

L'art. 59, quarto comma, del C.d.S. subordina tale attività all'autorizzazione del Sindaco.

Qualora la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto.

### **Riunioni e comizi elettorali**

A cura dei Comuni sarà definito un calendario dei comizi o delle riunioni per la propaganda elettorale nelle principali vie o piazze, tenendo conto delle richieste presentate dai soggetti interessati e della loro priorità risultante dal protocollo comunale.

Al fine di agevolare lo svolgimento dei comizi o delle riunioni per la propaganda elettorale, i Comuni avranno cura di individuare le piazze, le vie o altri spazi pubblici da destinare allo scopo, informando tempestivamente le segreterie provinciali e/o locali dei partiti, dei gruppi e movimenti politici che sostengono le liste e le candidature ammesse.

Seppure, nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni, si ha facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore, è comunque prassi informare in tempo utile la locale autorità di P.S..

Nel corso della riunione è ammesso l'uso di altoparlanti fissi e possono essere diramati sia il discorso dell'oratore sia inni, slogan, ecc.. E' consentita anche la proiezione di filmati.

Per quanto riguarda i comizi, in particolare, come convenuto nelle intese inerenti le precedenti competizioni elettorali, si richiama quanto di seguito riportato:

1. I comizi non potranno avere inizio, di regola, prima delle ore 10.00 né terminare dopo le 23.00 e non oltre le ore 24.00 nel penultimo e ultimo giorno di campagna elettorale. Non saranno tenuti comizi nelle piazze antistanti alle scuole durante le ore di attività didattica, nei pressi delle chiese durante lo svolgimento delle consuete e tradizionali funzioni religiose e nelle piazze adiacenti ai luoghi di cura.
2. Le comunicazioni relative ai comizi non potranno essere effettuate con anticipi superiori alle 96 ore (4 gg.) antecedenti il comizio stesso, e ciò al fine di evitare che le più importanti località possano essere impegnate





## *Prefettura di Sassari*

- con eccessivo preavviso, tale da rendere incerta l'effettuazione dei comizi stessi, per difficoltà che possono, nelle more, verificarsi.
3. Le comunicazioni orali non costituiscono titolo per la prenotazione delle piazze se non accompagnati da documento scritto, in duplice copia, una delle quali viene restituita all'interessato con la "presa d'atto", con l'indicazione del giorno e dell'ora della presentazione e con il timbro dell'ufficio, e rappresenta unico titolo di priorità ai fini dell'effettuazione del comizio.
  4. Viene stabilito, in ogni caso, che il comizio prenotato o preavvisato nelle forme concordate potrà essere disdetto mediante restituzione della copia della "presa d'atto".
  5. Allo scopo di consentire a tutti i partiti di tenere almeno un comizio elettorale nell'ultimo giorno consentito, la prenotazione del comizio stesso, ferma restando la durata di un'ora, potrà effettuarsi solo ad intervalli che vanno da un'ora piena ad altra successiva (es. dalle ore 10.00 alle ore 11.00 e non dalle ore 10.15 alle ore 11.15).
  6. La stessa località non potrà essere impegnata due volte nella stessa giornata, né dai partiti politici in via diretta, né indirettamente a mezzo dei rispettivi gruppi giovanili o di altre organizzazioni affiliate, salvo richiesta da effettuarsi allo scadere del termine delle ore 12.00 del giorno antecedente il comizio, nell'ipotesi di mancanza di altre richieste primarie.
  7. Si precisa, inoltre, che, nell'ipotesi di lista composta da più partiti o gruppi, la richiesta deve essere presentata come lista unica e non dai singoli partiti e gruppi in essa ricompresi.
  8. Nel caso in cui fossero indetti più comizi da partiti diversi, ogni comizio non potrà avere durata superiore a un'ora, a decorrere da quella fissata sul manifesto annunciante il comizio o da quella indicata nella comunicazione fatta all'Autorità di P.S. e con questa concordata.
  9. L'uso degli altoparlanti installati su automezzi in transito o in sosta per il preannuncio di comizi o riunioni elettorali deve cessare nelle immediate adiacenze dei luoghi dove sono in corso comizi o riunioni di propaganda elettorale.
  10. Per tutti i comizi che verranno indetti nei comuni della provincia dovrà essere data comunicazione, non oltre le ore 12.00 del giorno precedente, al Commissariato di P.S. o al Comando di Stazione dei Carabinieri, ove esistano, oppure, in mancanza di detti presidi di pubblica sicurezza, al Sindaco. In tale ultima ipotesi dovrà essere data contestuale comunicazione al Sindaco ed al Comando Carabinieri competenti per territorio per i servizi di istituto, al fine di evitare concomitanze.
  11. L'affissione di manifesti potrà avere inizio alle ore 7.00 e dovrà terminare non oltre le ore 24.00.



# *Prefettura di Sassari*

## **Propaganda a mezzo stampa - trasmissioni radiotelevisive**

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (45° giorno antecedente alla votazione, data di affissione del relativo manifesto) e per tutto l'arco della campagna elettorale si applicano le disposizioni della Legge 22 febbraio 2000, n° 28, in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

Al riguardo, in relazione a segnalazioni o quesiti pervenuti in occasione di precedenti consultazioni in ordine a presunte violazioni delle disposizioni contenute nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, si rammenta che le relative segnalazioni devono, in ogni caso, essere comunicate tempestivamente alla competente Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche al fine dell'emanazione di eventuali provvedimenti atti a ripristinare le condizioni di "par condicio" fra le forze politiche in competizione.

Inoltre si segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016 è stato pubblicato il provvedimento in data 13 aprile 2016 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante "Disposizioni per l'attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso per i mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2016".

Infine, nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2016 è stata pubblicata la delibera in data 19 aprile 2016 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d'informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali fissate per il giorno 5 giugno 2016".

### **Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di Istituti demoscopici**

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione, e quindi a partire **da sabato 21 maggio 2016** sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.



## *Prefettura di Sassari*

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire **dopo le ore 23.00 di domenica 5 giugno 2016**), purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

### **Inizio del divieto di propaganda**

Dal giorno antecedente a quello della votazione, quindi **da sabato 4 giugno 2016**, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Le sopra esposte indicazioni riassumono ed integrano quelle richiamate dalla circolare del Ministero dell'Interno n.23 del 28 aprile 2016, diramata con prefettizia prot. n. 34443 del 30 aprile 2016.

Il presente testo potrà essere visionato sul sito di questa Prefettura - UTG: [www.prefettura.it/sassari](http://www.prefettura.it/sassari).

VISTO:  
IL DIRIGENTE DELL'AREA II  
VICE PREFETTO

( Corda )